

STATUTO SOCIALE

Art. 1

L'Associazione riunisce gli allevatori, i proprietari e gli appassionati del cavallo di razza SHIRE e viene così denominata **ASSOCIAZIONE SHIRE HORSE ITALIA** (di seguito Associazione)

Art. 2

L'associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale. La sua durata è illimitata.

Art. 3

La sede viene fissata a MONZA (MI) in via Monte Cervino,16; potranno essere comunque istituite sezioni distaccate qualora necessarie agli scopi dell'Associazione, ovunque, anche all'estero. L'associazione può aderire ad altre associazioni sia Nazionali che estere, aventi scopi affini.

Art. 4

Gli scopi dell'Associazione sono:

- la promozione e la tutela del cavallo di razza SHIRE in Italia, nonché dei suoi Proprietari;
- curare l'eventuale organizzazione e la gestione di aste, concorsi, mostre, pubblicazioni relative ai cavalli SHIRE onde promuovere e valorizzare la razza;
- gestire i rapporti relativi a nuove iscrizioni di soggetti allo stud book inglese, alle monte effettuate dai soggetti iscritti, etc
- sviluppare contatti con enti ed associazioni estere interessate a tale razza equina, in particolare mantenere uno stretto collegamento con le organizzazioni inglesi;
- partecipare con propri rappresentanti nominati dal Consiglio Direttivo a rassegne o convegni ippici, in Italia e all'estero, se tali eventi ricoprono interessi particolari legati allo sviluppo della razza;
- promuovere, incoraggiare, realizzare partecipare a studi e ricerche intese a risolvere problemi tecnici in collaborazione e d'intesa con gli organi statali, regionali o comunitari competenti, con istituti di ricerca, di sperimentazione e con ogni altro soggetto pubblico o privato
- promuovere e partecipare a manifestazioni zootecniche per mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione collabora alla loro organizzazione, integrandole e sviluppandole ai fini economici
- curare la realizzazione di pubblicazioni tecniche e divulgative anche periodiche per diffondere la conoscenza della razza, per promuovere le attività di miglioramento genetico e le iniziative dell'Associazione
- ogni altra iniziativa che il Consiglio riterrà utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione si obbliga al rispetto delle norme stabilite per la tutela della razza da parte della Shire Horse Society, UK

L'Associazione è aperta senza alcuna discriminazione agli Allevatori e Proprietari di cavalli e fattrici SHIRE che lo richiedono, così come dovrà rendersi disponibile anche nei confronti di coloro che non risultano essere associati, senza costi aggiuntivi.

L'Associazione si impegna inoltre al rispetto della regolamentazione nonché delle norme dettate dalle competenti autorità italiane.

Art. 5

Gli Organi Sociali sono:

L'Assemblea generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione, Il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere

Art. 6

L'Assemblea ordinaria elegge:

- il Consiglio Direttivo, eleggendolo tra una rosa di nominativi proposti dal Consiglio Direttivo uscente

L'Assemblea delibera in ordine:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- al programma sociale e sulle problematiche sottoposte dal Consiglio Direttivo;

Nomina uno o più liquidatori in caso di scioglimento dell'Associazione e ne determina i poteri.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno.

L'ordine del giorno viene formulato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario, o su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può tenersi a discrezione del Consiglio anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

La Convocazione dell'assemblea avviene mediante lettera raccomandata a/r od altro mezzo legale ammesso, ivi compreso l'invio di posta elettronica con ricevuta di lettura, da inviare ai soci entro gg 15 di calendario prima della data stabilita.

Ogni assemblea viene presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà degli associati, ogni associato ha diritto ad un solo voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio non può rappresentare per delega più di due altri Associati.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto necessita, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.

Per la messa in liquidazione dell'Associazione, per la designazione dei liquidatori e per l'attribuzione dei loro poteri, nonché per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art.7

II Consiglio Direttivo.

1. L'Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo, che è composto da un minimo di tre membri, con pari voto, sino ad un massimo di nove membri, con pari voto, purché sempre in numero dispari.
2. I consiglieri vengono nominati ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria secondo le maggioranze previste dalla legge.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica fino a dimissioni o revoca per giusta causa o valido motivo approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
4. Il Vice Presidente sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento, ad entrambi viene delegato il potere di firma per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di firme congiunte da parte degli stessi.
5. Il Presidente ha potere di rappresentanza in giudizio e conseguentemente può nominare avvocati per la difesa in giudizio.
6. In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio dovrà ritenersi decaduto; il Presidente procederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carico sino alla successiva Assemblea ordinaria.
7. Tutte le cariche associative non prevedono alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica, che verranno esaminate ed approvate dal Consiglio.
8. Il Consiglio può essere convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno due consiglieri che ne facciano richiesta scritta. La convocazione deve essere formalmente proposta a mezzo lettera raccomandata a/r almeno tre giorni prima o con altro mezzo che ne certifichi la comunicazione.
9. Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza e hanno validità con la presenza della maggioranza dei membri.
10. Ogni componente del consiglio ha diritto ad un solo voto.
11. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli strettamente riservati all'assemblea secondo la legge vigente.
12. I componenti del consiglio direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica e verranno immediatamente sostituiti da nuovi membri scelti tra i non eletti e nominati dai componenti del Consiglio Direttivo.
13. Il Tesoriere è nominato tra i Soci per incarico a persona tecnicamente qualificata, che non abbia vincolo di subordinazione con gli altri consiglieri. Allo stesso viene affidata la gestione economico-patrimoniale dell'Associazione. Egli è responsabile della conservazione, della tenuta e delle singole operazioni bancarie effettuate in nome e per conto dell'Associazione.

14. Il Segretario Generale è pure nominato tra i componenti del Consiglio e da lui dipendono tutti gli uffici dell'Associazione, provvede alla redazione dei verbali assembleari e di ogni riunione degli organi Collegiali.

Art. 8

Ogni esercizio sociale ha scadenza con la fine dell'anno solare.

Entro il termine massimo di mesi quattro dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere sottoposto all'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 9

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo sarà designato dalla Camera Commercio.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede nel luogo stabilito dal Presidente ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Le eventuali attività residue, verranno devolute nei modi e nei termini che saranno stabiliti dall'assemblea.

Art. 10

I soci si distinguono in Soci Allevatori e Soci Sostenitori.

Per essere ammessi in qualità di Soci Allevatori nell'Associazione, si deve inoltrare domanda al Consiglio Direttivo, che esaminate le domande deciderà a maggioranza. Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota sociale fissa annuale, determinata dal Consiglio Direttivo

I soci in regola con i pagamenti hanno diritto di voto e potranno concorrere a tutti i vantaggi a loro favore che l'associazione dispone.

Il pagamento della quota sociale annuale, dovrà effettuarsi entro il mese di marzo di ciascun anno, il mancato versamento entro tale termine determinerà l'automatica decadenza dalla qualità di socio.

L'assemblea può, per titoli speciali, eleggere Soci onorari che sono esentati dal pagamento della quota sociale.

I soci inadempienti agli obblighi dello statuto o che abbiano leso gli interessi dell'Associazione sono soggetti alle seguenti sanzioni:

- avvertimento;
- sospensione con conseguente pubblicazione;
- esclusione.

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il recesso del socio è disciplinato dall'art. 24 secondo comma c.c.

II socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione, non può richiedere quanto versato all'Associazione stessa.

La qualità di socio è intrasmissibile.

Art. 11

Trattandosi di associazione senza scopo di lucro, le entrate sono costituite, dalle quote sociali annuali, da eventuali contributi di soci o di terzi, nonché da eventuali introiti derivanti da manifestazioni.

Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci.

Art. 12

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Monza. Per tutti i casi non contemplati dal presente statuto, si rimanda alle leggi civili in tema di associazione.